

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"  
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento.....151..... del .....13 MAG. 2024.....

OGGETTO: Debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del dipendente Nicotra Francesco c/ l'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania. Impegno di spesa e pagamento.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 24..... Competenze .....

Cap. .... Spese per .....

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Somma stanziata   | € | ..... |
| Impegni assunti   | € | ..... |
| Fondo disponibile | € | ..... |

Visto ed iscritto a l N. 606

de l Cap. 106641

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ .....

addi 22/05 20 24

IL CAPO SERVIZIO

SETTORE ...LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. .... del .....

Il Compilatore .....

il Capo Settore

Visto **L.R. TEATRO MASSIMO BELLINI**  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Il Direttore Amministrativo  
cav. dott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto: .....

L'anno due mila ventiquattro

il giorno 13 del mese di maggio

il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv.1° S. G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.

23/04

90

24

Oggetto: Debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del dipendente Nicotra Francesco c/ l'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania. Impegno di spesa e pagamento.

## IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- Con relazione istruttoria del 22 aprile 2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il responsabile del Settore Legale e Contenzioso dell'Ente fa presente quanto di seguito trascritto:

*“Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto: “Riconoscimento del debito derivante dalla sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del dipendente Nicotra Francesco c/ l'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania” è stato preso atto della sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del sig. Francesco Nicotra, ex dipendente dell'Ente in forza di una serie di contratti a termine di tipo stagionale con le mansioni di operaio specializzato, ruolo addetto prevenzione incendi, con la quale l'Ente è stato condannato a pagargli, a titolo di attività lavorativa straordinaria, notturna e festiva svolta negli anni 2008-2012, la complessiva somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo nonché le spese processuali dei giudizi di primo e secondo grado, quantificate rispettivamente nella misura di € 1.000,00 e di € 1.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.*

*Per l'effetto, con la predetta delibera, onde evitare le maggiori spese derivanti dall'avvio della procedura esecutiva nei confronti di questo Ente, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla predetta sentenza pari alla somma complessiva di € 48.216,60 (somma di a + b + c + d) con la seguente specifica:*

- a) Sorte capitale: € 1.000,00
- b) Interessi legali dalla data di deposito del ricorso di primo grado (22.5.2017), alla data del 27.03.2024: € 1.000,00
- c) Spese processuali di giudizio di primo grado: € 4.843,80, di cui:  
€ 4.000,00 per onorario; € 843,80 per spese generali ex art. 13 (15% su onorario);  
€ 1.000,00 per cassa Avvocati (4%);
- d) Spese processuali di secondo grado: € 1.000,00, di cui:  
€ 800,00 per onorario; € 200,00 per spese generali ex art. 13 (15% su onorario);  
€ 1.000,00 per Cassa avvocati (4%).

*E' stata approvata la variazione di bilancio consistente nell'operazione di seguito riportata per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2024:*

| Fondo contenzioso da avanzo presunto 2023 (quota accantonata risultato di amministrazione 2022) | Capitolo 106641 (competenza 2024) |
|---|-----------------------------------|
| - € 1.000,00  | + € 1.000,00                      |

*E' stato, altresì, demandato al Sovrintendente di adottare gli atti consequenziali, compreso quello di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed al pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.*

*In esecuzione del disposto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2024 sopra specificata, si rende pertanto necessario approvare il consequenziale atto di gestione,*

*con la definizione dell'impegno di spesa di € 1.000,00 sul Capitolo 106641 “Oneri Vari Straordinari” per procedere al pagamento della somma dovuta in forza della sentenza di cui all'oggetto”;*

Rilevato che sussiste l'urgenza e l'indifferibilità di procedere, in ottemperanza al mandato ricevuto, al finanziamento della somma di € 1.000,00 stante la necessità di concludere celermente il contenzioso instaurato dal sig. Francesco Nicotra, in modo da scongiurare un ulteriore aggravio di spese per l'avvio della procedura esecutiva;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto dell'Ente approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 976 del 4/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- la sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021 in favore del sig. Francesco Nicotra;


Con i poteri di legge

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Giusto mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 12/04/2024, impegnare, in esecuzione della sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del sig. Francesco Nicotra, ex dipendente dell'Ente in forza di una serie di contratti a termine di tipo stagionale con le mansioni di operaio specializzato, ruolo addetto prevenzione incendi, la somma complessiva di euro 1.000,00 titolo di attività lavorativa straordinaria, notturna e festiva svolta negli anni 2008-2012.
- La somma di € 1.000,00 graverà al cap. 106641 “Oneri Vari Straordinari” del bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2024.
- Autorizzare il pagamento della predetta somma nel modo seguente:
- Quanto alla somma di € 37.397,58 a favore del sig. Francesco Nicotra;
- Quanto a € 1.000,00 quale somma per spese legali relative al giudizio di primo e secondo grado, a favore dell'avvocato Cristina Capodicasa, procuratore del sig. Francesco Nicotra, avendo il giudice disposto nella sentenza di appello n. 63/2024 la distrazione della suddetta somma a suo favore.
- Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Lgs. N. 33/2013), pubblicare il presente atto sulla sezione “Amministrazione trasparente”, collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente  
(dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera)



TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"  
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 4 del 12 APR. 2024

**OGGETTO:** Riconoscimento del debito derivante dalla sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del dipendente Nicotra Francesco c/ l'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2024 Competenze .....

Cap. .... Spese per .....

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a ..... N. ....

de ..... Cap. ....

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ ..... PRESO NOTA IN  
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi ..... 2024.

IL CAPO SERVIZIO



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prof. n. .... del .....

Il Compilatore .....

IL CAPO SETTORE

*Barbagli*

Visto: **E.L.R. TEATRO MASSIMO BELLINI**  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
cav. dott. Salvatore Vicari

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto:

L'anno diecimilottocentoventiquattro  
Il giorno 12 del mese di aprile  
L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sala Riunioni del Teatro Sangiorgi sita in via Antonino di  
Sangiuliano, alle ore \_\_\_\_\_ in prima / seconda convocazione si  
è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto  
del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 614/Serv.1°/S.G.  
del 28 settembre 2023, convocato in via ordinaria / d'urgenza dal  
Presidente con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.  
Sono presenti: Il Presidente avv. E. Trantino, i componenti d.ssa  
Daniela Lo Cascio ed il Prof. Antonio d'Amico.

**OGGETTO:** Riconoscimento del debito derivante dalla sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del dipendente Nicotra Francesco c/ l'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

◦ Con lettera del Sovrintendente formulata in data 25 marzo 2024, avente per oggetto: *“Riconoscimento del debito derivante dalla sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7/2/2024, RG n. 224/2021, resa in favore del dipendente Francesco Nicotra c/ l'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania”*, è stato rappresentato quanto di seguito esposto:

*“In relazione a quanto in oggetto, su conforme relazione del Direttore amministrativo desidero informarLa che con la sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, notificata in data 7.2.2024, questo Ente è stato condannato a pagare in favore di Francesco Nicotra, la somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo nonché le spese processuali dei giudizi di primo e secondo grado, quantificate rispettivamente nella misura di € 4.050,00 e a [REDACTED] oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore del dipendente.*

*Al riguardo, si premette che con ricorso depositato il 25/05/2017 dinanzi al Tribunale Civile di Catania – Sezione Lavoro- il sig. Nicotra Francesco, dipendente dell'Ente in forza di una serie di contratti a termine di tipo stagionale con le mansioni di operaio specializzato, ruolo addetto prevenzione incendi, chiedeva al giudice adito che l'Ente venisse condannato al pagamento a suo favore della somma di € [REDACTED] a titolo di attività lavorativa straordinaria, notturna e festiva svolta negli anni 2008-2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.*

*Nel suddetto ricorso l'Ente non si è costituito nei termini.*

*Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 29.10.2020 è stata emessa dal Tribunale adito la sentenza non definitiva n. 3725/2020 con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al compenso previsto dal CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Liriche e sinfoniche per il lavoro straordinario prestato alle dipendenze dell'Ente resistente, rimettendo la causa sul ruolo per l'espletamento di consulenza tecnico-contabile al fine esclusivo della quantificazione delle somme riconosciute come dovute.*

*L'Avvocatura dello Stato, che era stata investita della difesa dell'Ente nel ricorso proposto da un altro dipendente dinanzi al Tribunale Civile di Catania – Sezione Lavoro –, avente la medesima materia del contendere, con nota trasmessa a mezzo Pec il 4 gennaio 2021 ha comunicato di essersi costituita nel giudizio attivato dal sig. Francesco Nicotra al principale fine di formulare riserva di impugnazione alla sopra menzionata sentenza non definitiva n. 3725/2020 e, ferme le decadenze e le preclusioni maturate a causa della costituzione tardiva dell'Ente nel giudizio, al fine di procedere all'appello.*

*Il suddetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 116/2021, notificata all'Ente a mezzo Pec il 15/02/2021, con la quale il Giudice, prendendo atto della costituzione tardiva dell'Ente in data successiva alla sentenza non definitiva e, quindi, della circostanza che “ la suddetta sentenza deve ritenersi non modificabile da questo decidente quanto all'accertamento in essa compiuto relativamente al diritto di parte ricorrente al compenso per il lavoro straordinario prestato”, ha accolto la richiesta della parte ricorrente e, per l'effetto, ha condannato l'Ente al pagamento della complessiva somma di € [REDACTED] a titolo di attività lavorativa straordinaria, notturna e festiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.*

*Avverso le predette sentenze l'Ente ha proposto appello col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, a definizione del quale è stata emessa la sentenza oggetto della presente relazione, con la quale il Collegio adito ha respinto i motivi di*

per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2024;

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
- Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati:
  - alla Procura Generale della Corte dei Conti c/ la Corte dei Conti Sicilia;
  - al Collegio dei Revisori dell'Ente;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

*Enrico*  
Il Presidente del CdA  
Avv. Enrico Trantino

*Daniela Lo Cascio*

Rilevato che, in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia;

**Visti:**

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025;
- il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2540/S8 del 20 ottobre 2023 con il quale è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 17/S8 del 22 gennaio 2024 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 30 aprile 2024, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- l'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva;

Con i poteri di legge

**DELIBERA**

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

1. Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, della sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024, del 7.2.2024, R.G. n. 224/2021, resa in favore del dipendente Francesco Nicotra c/ l'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania;
2. Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalla procedura esecutiva nei confronti dell'Ente, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dal predetto decreto ingiuntivo nella somma complessiva di € [redacted] così come dettagliata in parte motiva, da intendere qui integralmente riportata e trascritta;
3. Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2023, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Fondo contenzioso da avanzo presunto 2023 (quota accantonata risultato di amministrazione 2022) | Capitolo 106641 (competenza 2024) |
| [redacted]  | [redacted]                        |

*gravame proposti, stabilendo che l'autorizzazione del lavoro straordinario va intesa nel senso che le prestazioni oltre il debito orario non siano svolte "insciente o proibente domino", ma con il consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario. La Corte ha chiarito che l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile. Richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8, del 27 gennaio 2023, è stato deciso che, in ragione della protezione assicurata alla causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, sia giustificata la pretesa a conseguire il corrispettivo e qualora questo sia stato già erogato, l'irripetibilità del medesimo.*

*La medesima Corte ha evidenziato, sotto tale profilo, l'importanza che assume la tutela costituzionale del lavoro e della sua retribuzione (art. 35, co. 1; art. 36 Cost.), secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa. Questi ultimi, secondo la Corte, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare. Semmai, continua il Giudice di appello, il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero, in ipotesi, dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati". Nel corso del giudizio, inoltre, sono state richiamate le prove testimoniali rese in primo grado, dalle quali è emerso, secondo la valutazione della Corte d'Appello, che il lavoratore non ha svolto lavoro straordinario sulla base di una sua libera determinazione, ma esclusivamente per far fronte ad esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità dall'amministrazione; è altresì emerso che tali prestazioni erano rese in coerenza con la volontà "dell'ente", che invece vagliava il costo del personale necessario alla sicurezza spettacoli, valutandolo preventivamente e autorizzandolo. L'autorizzazione data dal direttore tecnico allo straordinario del singolo lavoratore presupponeva a monte l'autorizzazione dell'ente, che veniva data una tantum con l'approvazione del preventivo della programmazione ordinaria e con l'approvazione dei singoli preventivi di spesa per le rappresentazioni fuori programmazione.*

*Infine, il Giudice di appello si è espresso anche sull'ulteriore motivo di ricorso, in ordine alla corretta individuazione della base retributiva sulla quale calcolare la maggiorazione per lavoro straordinario, concludendo che la voce "indennità di produttività" scaturente dall'A.I.A. deve essere inclusa nel calcolo, richiamando l'art. 11, del CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, per il quale "Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa o con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa". Sul punto, è emerso in corso di causa dalle buste paga prodotte in atti che la corresponsione in favore del lavoratore dell'indennità A.I.A., avviene mensilmente e continuativamente, venendo incorporata nella voce unitaria "retribuzione ordinaria", concludendo che la quantificazione del lavoro straordinario sia stata correttamente calcolata dal CTU incaricato dal Giudice adito.*

*Si precisa che l'Avvocatura Distrettuale di Stato con lettera trasmessa a mezzo pec il .....ha comunicato la mancanza dei presupposti ai fini di un possibile ricorso in Cassazione, ritenendo la sentenza di appello coerente con gli elementi probatori acquisiti*

in istruttoria e con i principi affermati dalla giurisprudenza maggioritaria sulle questioni giuridiche principali oggetto del contendere ed esente da vizi logici o motivazionali.

In ragione di quanto sopra esposto, considerato che è dovere dell'Ente scongiurare l'ulteriore aggravio di costi per oneri accessori e interessi, derivante dall'instaurazione della procedura esecutiva da parte del creditore della suddetta somma, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito scaturente dalla sentenza di cui si tratta, il quale ammonta all'importo complessivo di [redacted] (somma di a + b + c + d) con la seguente specifica:

- a) Sorte capitale: € [redacted]
- b) Interessi legali dalla data di deposito del ricorso di primo grado (22.5.2017), alla data del 27.03.2024: € [redacted]
- c) Spese processuali di giudizio di primo grado: € [redacted] di cui:
  - € [redacted] per onorario [redacted] per spese generali ex art. 13 (15% su onorario);
  - € [redacted] per Cassa Avvocati (4%);
- d) Spese processuali di secondo grado: € [redacted] di cui:
  - € [redacted] per onorario; € [redacted] per spese generali ex art. 13 (15% su onorario);
  - € [redacted] per Cassa avvocati (4%).

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei consequenziali atti di competenza in ordine al riconoscimento di debito fuori bilancio, al fine di evitare l'instaurazione della procedura esecutiva con aggravio di spese a carico dell'Ente.

Si precisa che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza in oggetto, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2024. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente". Conseguentemente, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravio di costi, oneri e interessi a carico dell'Ente, derivante dall'instaurazione della procedura esecutiva da parte del dipendente, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza summenzionata";

Vista la sentenza di appello della Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania n. 63/2024 del 07/02/2024 - RG n. 224/2021;

Atteso che la somma scaturente dal predetto titolo esecutivo, è suddivisa nelle seguenti voci:

- a) Sorte capitale: € [redacted]
- b) Interessi legali dalla data di deposito del ricorso di primo grado (22.5.2017), alla data del 27.03.2024: € 2.791,69;
- c) Spese processuali di giudizio di primo grado: € 4.843,80, di cui:
  - € [redacted] per onorario;
  - € 607,50 per spese generali ex art. 13 (15% su onorario);
  - € [redacted] per Cassa Avvocati (4%);
- d) Spese processuali di secondo grado: € 5.975,22, di cui:

- [redacted] per onorario;
  - [redacted] per spese generali ex art. 13 (15% su onorario);
  - [redacted] per Cassa avvocati (4%);
- Per un totale complessivo di [redacted] (somma di a + b + c + d);

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di adeguamento alle sentenze esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza oggetto del presente provvedimento, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2024, come di seguito specificato;

Visto il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011 che prevede: "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2023, derivante dall'accantonamento al fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8 del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza summenzionata;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2022, come riportata nel bilancio di previsione 2023;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

| Fondo contenzioso da avanzo presunto 2023 (quota accantonata risultato di amministrazione 2022) | Capitolo 106641 (competenza 2024) |
|---|-----------------------------------|
| - [redacted]  | [redacted]                        |

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003) che così recita: "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti".